



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice AMATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MARZO

Modifiche al codice penale in materia di tutela degli animali

ONOREVOLI SENATORI. - Quella del veterinario è una professione che, soprattutto nel corso degli ultimi anni, ha molto modificato il suo ruolo «sociale». Se, infatti, in un recente passato essa era prioritariamente finalizzata a garantire la sicurezza sanitaria nella produzione zootecnica - dove, in ogni caso, si ritiene sarebbero ancora necessari ulteriori interventi di adeguamento alla normativa europea - oggi è vista sempre più come un servizio basilare e insostituibile per milioni di cittadini italiani che possiedono «animali di affezione», così come definiti dalla legge 14 agosto 1991, n. 281.

Il ruolo del veterinario ha cominciato così a essere avvertito quale quello di un «medico di famiglia», che si occupa della salute e del benessere degli animali componenti il nucleo familiare, dal quale le famiglie si aspettano la medesima competenza e la medesima professionalità richieste al medico.

Da questa mutata prospettiva, nonché da questa mutata percezione del ruolo sociale della classe medica veterinaria, derivano però anche responsabilità che ricadono sugli stessi operatori medici veterinari. Il medico veterinario nell'esercizio della professione deve prestare la propria opera con scienza e coscienza ed operare sempre per la tutela della salute degli animali, evitando loro sofferenza, dolore e fatica, nel rispetto della legislazione vigente in materia di protezione degli animali. Ogni comportamento del medico veterinario, anche al di fuori dell'esercizio della propria professione, deve infatti essere consono alla dignità e al decoro della stessa. Così come avviene per altre categorie

professionali, grava sul medico veterinario l'onere di svolgere il proprio lavoro con competenza, professionalità e con il pieno rispetto di alcuni principi base della professione nonché di un'etica severa. Bisogna riconoscere ai veterinari italiani di aver adottato un codice deontologico avanzato, che indirizza l'attività professionale «a tutela della salute degli animali» e alla cura del benessere animale. Allo stesso tempo, si ritiene che debbano essere previste a livello normativo apposite sanzioni, collegate a comportamenti delittuosi che assumono una particolare gravità laddove siano messi in atto da medici veterinari, nell'esercizio o meno della propria attività professionale. Le medesime sanzioni dovrebbero essere applicate anche laddove i comportamenti delittuosi siano messi in atto da allevatori, operatori, educatori, istruttori la cui professione sia riconosciuta attraverso patentino o diploma che ne attestino la qualifica o qualora siano iscritti ad associazioni di categoria

Nel nostro ordinamento, oggi, sono previste apposite pene per chi uccide, maltratta ed abbandona gli animali, grazie alla legge 20 luglio 2004, n. 189, recante «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate» che ha introdotto nel codice penale il titolo IX-bis - Dei delitti contro il sentimento per gli animali. Con il presente disegno di legge, si propone di inasprire le pene ivi previste, appunto, laddove i comportamenti delittuosi siano commessi dalle categorie professionali sopra citate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 544-*bis*, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La pena è raddoppiata se a cagionare la morte per crudeltà o senza necessità è un medico veterinario, oppure allevatore, operatore, educatore, istruttore di animali, munito di patentino o diploma che ne attesti la qualifica riconosciuta a livello nazionale, o iscritto ad associazioni di categoria»;

b) all'articolo 544-*ter*, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«La pena è raddoppiata se i fatti di cui al primo e al secondo comma sono commessi da un medico veterinario oppure da allevatore, operatore, educatore, istruttore di animali, munito di patentino o diploma che ne attesti la qualifica riconosciuta a livello nazionale, o iscritto ad associazioni di categoria»;

c) all'articolo 544-*quater*, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero se i fatti sono commessi da un medico veterinario, oppure da allevatore, operatore, educatore, istruttore di animali, munito di patentino o diploma che ne attesti la qualifica riconosciuta a livello nazionale, o iscritto ad associazioni di categoria»;

d) all'articolo 544-*quinquies*:

1) al primo comma, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

«3-*bis*) se le predette attività sono compiute da un medico veterinario, oppure da allevatore, operatore, educatore, istruttore di animali, munito di patentino o diploma che

ne attesti la qualifica riconosciuta a livello nazionale, o iscritto ad associazioni di categoria»;

2) al secondo comma è aggiunto in fine il seguente periodo: «La pena è raddoppiata se i fatti sono commessi da un medico veterinario, oppure da allevatore, operatore, educatore, istruttore di animali, munito di patentino o diploma che ne attesti la qualifica riconosciuta a livello nazionale, o iscritto ad associazioni di categoria»;

3) al terzo comma è aggiunto in fine il seguente periodo: «La pena è aumentata della metà se i fatti sono commessi da un medico veterinario, oppure da allevatore, operatore, educatore, istruttore di animali, munito di patentino o diploma che ne attesti la qualifica riconosciuta a livello nazionale, o iscritto ad associazioni di categoria»;

e) all'articolo 727, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La pena è raddoppiata se i fatti di cui al primo e al secondo comma sono commessi da un medico veterinario, oppure da allevatore, operatore, educatore, istruttore di animali, munito di patentino o diploma che ne attesti la qualifica riconosciuta a livello nazionale, o iscritto ad associazioni di categoria».